



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **TRIBUNALE**, **Seconda Sezione Penale**, composto dai Signori:

Dott. Fabio Cosentino **PRESIDENTE**

Dott. Roberta Dioguardi **GIUDICE**

Dott. Nicolina Polifroni **GIUDICE**

Con l'intervento del P.M. Dott. Narumbeni

e

con l'assistenza funzionario UPP Valeria Umatorio

nella pubblica **Udienza** del 10/01/2023

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo

la seguente

SENTENZA

nei confronti :

l. Difeso d'ufficio avv. , nato in

toro di Bologna

ORIGINALE

PG 07/02/2023

15691/19
 N. R.G. N.R.
 N. 1845/22 R.G.N.C.
 N. 21/2023 R. Sent.
 Motivazione
 depositata il
 07.FEB.2023
 Il Cancelliere

 Irrevocabile il
 27 APR 2023
 Estratto esecutivo al PM il
 04 LUG 2023
 Redatta scheda il 07 LUG 2023
 N. Campione Pen.
 N. Registro Esec.

IMPUTATO

- a) reato p. e p. 612 bis comma 11 c.p. perché, con condotte reiterate di minaccia e molestia consistite nel recarsi presso l'abitazione della ex fidanzata _____, ubicata in via _____ a _____ talora introducendovisi senza il consenso della donna e pretendendo di controllare se fosse con altre persone, nonché pretendendo di pernottare insieme a lei e talora percuotendola con schiaffi e tirandole e distruggendo e danneggiando le suppellettili della casa, cagionava alla predetta persona offesa un grave e perdurante stato di ansia, di fondato timore per la propria incolumità e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita avendo ella abbandonato la sopracitata abitazione per rifugiarsi presso l'abitazione dei suoi genitori nel comune di _____; tra le condotte più rilevanti si segnalano: la notte del 14.1.2019 suonava insistentemente alla porta dell'abitazione chiedendo di entrare e desistendo solo all'arrivo della pattuglia dei Carabinieri di _____; il 5.11.2019, durante una lite la schiaffeggiava sul volto provocandole un trauma facciale contusivo per il quale doveva ricorrere alle cure nosocomiali, senza che tuttavia venissero dati giorni di prognosi; il 14.11.2019 pretendeva di entrare nella abitazione della donna ed ivi rimanervi, tanto che la persona offesa doveva chiamare il compagno _____ affinché la raggiungesse per la nottata; La sera del 24.11.2019, alle ore 23 circa, si presentava in stato di ebbrezza presso l'abitazione della donna, bussando insistentemente, insultandola e intimandole di aprire, desistendo solo quando la donna lo ammoniva, invitandolo ad andarsene altrimenti avrebbe chiamato i Carabinieri; Il 25.11.2019, dopo essersi arrampicato sul palazzo in cui è ubicato l'appartamento della donna, aver raggiunto il balcone ed aver sollevato la tapparella, iniziava a sbattere violentemente sui vetri della finestra intimandole di aprire e la donna, dopo averlo fatto entrare ed aver ricevuto un calcio sulla gamba sinistra, fuggiva al piano inferiore e contestualmente chiedeva l'aiuto dei Carabinieri; Il 21.12.2019, dopo aver rotto il vetro della porta finestra della sala da pranzo dell'appartamento della donna, così commettendo il delitto di cui al capo D), ed averla ingiuriata con espressioni del seguente tenore "puttana, fammi vedere con chi sei, l'hai fatto scappare prima che io entrassi, ti ammazzo se ti becco con qualcun altro", "hai scopato puttana di merda, non ti basta un cazzo che ne vuoi cinquanta", perpetrava il delitto di violenza sessuale compendiato al capo B); Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona cui è stato legato da relazione affettiva Fatto commesso in _____ (Bologna) dal 14.1.2019 al 21.12.2019 B) reato p. e p. dagli artt. 609 bis e 609 ter comma 1 n. 2) 5 quater) perché, dopo essersi introdotto nell'abitazione della ex fidanzata _____, ubicata in via Parma n. 4 a _____, dopo aver infranto il vetro della porta finestra del soggiorno, condotta compendiata al capo D), con minaccia consistita nell'averle puntato un coltello da cucina al petto pronunciando le espressioni "puttana, fammi vedere con chi sei, l'hai fatto scappare prima che io entrassi, ti ammazzo se ti becco con qualcun altro", nonché con violenza consistita dapprima nel picchiarla sulla schiena, sulla spalla e sulle gambe, così cagionandole le lesioni di cui al capo che segue, e successivamente, nell'immobilizzarla e nel metterle una mano davanti alla bocca per impedirle di urlare la costringeva a subire atti sessuali consistiti nell'averle infilato le dita della mano all'interno della vagina. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con l'uso di un'arma Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona cui è stato legato da relazione affettiva Fatto commesso in _____ il 21.12.2019; C) reato p. e p. dagli artt. 582- 585- 576 mi. 5 e 5.1- 577 n. 1 c.p. perché, con le condotte descritte al capo che precede cagionava alla ex fidanzata _____ lesioni personali consistite in "trauma policontusivo" con prognosi di giorni 10 Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione dei reati di cui agli artt. 609 bis e 612 bis c.p.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona cui è stato legato da relazione affettiva

Fatto commesso in _____ il 21.12.2019;

D) reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2 e 614 comma IV c.p. perché, al fine di commettere i delitti di cui ai capi che precedono, con violenza sulle cose consistita nell'aver infranto i vetri della porta finestra del soggiorno, si introduceva nell'abitazione della ex fidanzata _____, ubicata in via _____ a _____ contro la espressa volontà di quest'ultima

Con l'aggravante del nesso teleologico per aver commesso il fatto per commettere a sua volta i delitti di cui ai capi che precedono.

Fatto commesso in _____ il 21.12.2019;

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE *vedi verbale*

PUBBLICO MINISTERO:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si è proceduto nei confronti di _____, con giudizio ordinario a seguito di emissione di decreto ex art. 429 c.p.p., per le fattispecie di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. – con l'aggravante di cui al comma 2, per essere il fatto commesso da persona legata da relazione affettiva alla persona offesa –, di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. – aggravata dall'uso di armi (art. 609 ter, co. 1 n. 2) e per il vincolo affettivo un tempo in essere (art. 609 ter, co. 1 n. 5 quater) –, di lesioni personali ex art. 582 c.p. – con le aggravanti di cui agli artt. 576, co. 1 nn. 5, 5.1 e 577 n. 1 (disposizioni richiamate all'art. 585 c.p.), per essere il reato commesso in occasione della violenza sessuale e ad opera dell'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa –, nonché di violazione di domicilio ex art. 614, co. 4 c.p., con l'aggravante teleologica di cui all'art. 61, n. 2 c.p.

Le richieste di prova sono state avanzate e accolte all'udienza del 17 maggio 2022 con rinvio per l'assunzione delle stesse al 13 dicembre 2022; a tale udienza è stata tuttavia disposta la regressione del procedimento alla fase dell'apertura del dibattimento a causa del mutamento della composizione del collegio; a fronte di ciò, le parti hanno chiesto concordemente di acquisire tutti gli atti di indagine, compresa la querela; il p.m. ha insistito soltanto per l'esame testimoniale della persona offesa, cui si è proceduto nella medesima udienza, ed entrambe le parti hanno chiesto altresì l'esame dell'imputato.

All'udienza odierna, nella perdurante assenza dell'imputato, si è chiusa l'istruttoria esaurita e le parti hanno svolto la discussione, concludendo poi come da verbale.

Le acquisizioni probatorie non lasciano dubbi in ordine alla penale responsabilità di _____ rispetto ai fatti di cui ai quattro capi di imputazione.

Considerato che le dichiarazioni della persona offesa, _____, affidate alla querela (acquisita agli atti ex art. 493, co. 3 c.p.) e alla deposizione testimoniale, rappresentano il tassello essenziale – seppur non esclusivo – su cui si fonda l'addebito di responsabilità all'imputato, è opportuno ricordare che più volte il giudice di legittimità ha affermato che *“in tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunnioso del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione”* (in questi termini, in particolare, Cass. pen., 26 marzo 2019, n. 21135).

È una massima che evoca, nel loro ordine tradizionale, i passaggi destinati a scandire in progressione la delibazione che il giudice è chiamato ad operare in presenza di dichiarazioni etero-accusatorie (credibilità del dichiarante, attendibilità in sé del dichiarato, corroborazione *ab extrinseco* di tale attendibilità).

Ai fini della valutazione della credibilità della persona offesa deve rilevarsi peraltro che ella si è astenuta dal coltivare nel processo propri interessi, non costituendosi parte civile.

Ciò posto, deve anzitutto darsi atto più in generale della credibilità soggettiva di _____. Quest'ultima, tanto in sede di formalizzazione della querela, quanto in sede di deposizione testimoniale ha esposto un racconto lineare, senza dimenticanze o incoerenze, né disvelando intenti calunniosi, ma al contrario dando dimostrazione di uno stato di puro timore nutrito nei confronti dell'imputato e le poche

contraddizioni evincibili dalle acquisizioni documentali – di cui subito si dirà – trovano tutte plausibile giustificazione (appunto) nello stato di paura in cui la stessa versava.

In secondo luogo, quanto dichiarato è in sé attendibile, posto che si tratta di una ricostruzione dei fatti priva di salti logici o temporali nonché di ricordi certamente genuini, considerata la spontanea modalità del disvelamento: la formalizzazione della querela per tutti i fatti di cui all'odierna imputazione è avvenuta dinanzi al p.m. nei locali del Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Maggiore di Bologna, ove la stessa si era recata volontariamente – a seguito dell'episodio *clou* di cui subito si dirà - dichiarando di aver superato, dopo svariato tempo, la precedente ritrosia a domandare la punizione di _____, proprio per la insopportabilità cui era giunto, in una *escalation* di aggressività, il contegno di quest'ultimo.

In terzo e ultimo luogo, il compendio probatorio è costellato da solidi riscontri esterni che corroborano la genuinità del racconto.

Nel corso della sua deposizione testimoniale, la persona offesa ha riferito di aver conosciuto l'odierno imputato qualche mese prima dei fatti; in particolare, _____ – che prima di allora conosceva solo di vista – l'aveva aiutata a traslocare (attività che questi svolge, a detta della teste, di professione) presso la sua attuale abitazione in via _____ (BO) a gennaio 2019. Di lì a poco era nata una breve relazione sentimentale, durata “tre o quattro mesi”, durante la quale l'imputato si fermava saltuariamente a dormire presso la casa della persona offesa, senza averne però le chiavi.

La teste ha raccontato come l'imputato fosse solito fare uso di alcol quotidianamente e avesse iniziato ben presto a mostrare atteggiamenti violenti, il che l'aveva portata ad interrompere la relazione affettiva (“dava uno schiaffo oggi, uno schiaffo domani”, “sempre ubriaco, sempre veniva a bussare, me lo trovavo che dormiva davanti alla porta”, “schiaffi, botte, casini”). Nel corso dell'esame, ha dato conto di plurimi episodi di molestie (“ce ne sono tantissimi”) di intensità crescente (“dove mi vedeva mi sputava perché io lo rifiutavo, faceva casino nel palazzo, bussava, calci”, “mi veniva davanti al lavoro”).

Tante volte si è presentato alla sua porta intimandole di aprire e in più occasioni si è arrampicato sino al suo balcone, sito al terzo piano della palazzina condominiale, costringendo la persona offesa ad aprirgli (la quale acconsentiva per non spaventare il figlioletto che viveva con lei).

Quanto ad episodi specifici, la teste ha riferito che, all'incirca nei primi giorni di dicembre 2019, in un'occasione l'imputato l'aveva aggredita fisicamente davanti a un bar, cagionandole la fuoriuscita di sangue dal naso e costringendola a chiamare l'ambulanza per farsi soccorrere; in quell'occasione – impaurita dal _____, ancora presente sul luogo del fatto – aveva riferito di essere caduta dalle scale, senza essere tuttavia creduta dagli operatori sanitari che constatavano l'assenza di sbucciature sulle ginocchia e dunque l'inverosimiglianza del suo racconto. Sempre nel mese di dicembre l'imputato l'aveva poi raggiunta a casa, ove, una volta entrato, aveva iniziato ad offenderla per poi sferrarle un pugno.

Nel complesso, la persona offesa ha dato atto dello stato di ansia e paura in cui aveva cominciato a versare in ragione di tali accadimenti, sentimenti che crescevano all'avvicinarsi del weekend, considerato che costantemente il sabato l'imputato si ripresentava da lei (“come arrivava il sabato era la mia ansia, io non mi sentivo più sicura in quella casa lì”). Tale stato d'animo l'aveva costretta ad alterare le proprie abitudini di vita; la teste ha infatti riferito come in varie occasioni si sia vista costretta ad abbandonare la propria abitazione, dormendo una volta in albergo e – in altra occasione – per un'intera settimana a _____ dalla cugina.



La persona offesa ha riferito di non essersi determinata da subito a sporgere querela nei confronti dell'imputato per paura che – alla luce della situazione di complessiva vulnerabilità – i servizi sociali potessero privarla dell'affidamento dei figli (oltre al figlioletto convivente con lei, la persona offesa ha altri due figli, dimoranti presso il padre).

Un'analisi a parte meritano, poi, i fatti (che si sono definiti *clou*) del 19 dicembre 2021. La persona offesa ha raccontato che, all'incirca alle due di notte, mentre stava dormendo nel proprio letto, con tutte le porte chiuse, molto stanca perché rincasata tardi dopo una lunga giornata di lavoro, era stata svegliata di soprassalto da un forte rumore, la cui fonte inizialmente non era stata in grado di identificare, credendo addirittura – dato il fragore – che si trattasse di una scossa di terremoto. Una volta alzata, con ancora indosso soltanto gli slip e una canottiera, si era imbattuta nell'imputato, il quale, visibilmente ubriaco, si trovava in piedi in salotto, con alle proprie spalle la portafinestra divelta e i vetri a terra.

La teste ha narrato che quest'ultimo si era armato di un coltello rinvenuto nella cucina dell'abitazione e aveva iniziato ad aggredirla verbalmente, accusandola di non avergli aperto perché in casa vi era un altro uomo – vero motivo (secondo lui) dei suoi continui rifiuti – e di averlo fatto scappare dalla porta (la teste ha affermato di ricordare frasi del tipo: “troia con chi stavi scopando, sei una gran troia”, “da dove lo hai fatto uscire”, “dimmi la verità con chi hai fatto l'amore”).

Proprio perché animato dall'intenzione di accertare se la donna fosse stata effettivamente intenta ad avere rapporti con un'altra persona e dunque per controllare se vi fossero o meno segni corporei di un rapporto sessuale, l'imputato a quel punto aveva infilato due dita nella vagina di _____, la quale ha dichiarato di essere stata troppo impaurita per reagire e di essere rimasta bloccata.

Terminato tale accertamento, l'imputato l'aveva portata in bagno, ove aveva cominciato a sferrare dei pugni, proferendo frasi minacciose (“io ti ammazzo”). Accortosi di sanguinare da una mano, aveva deciso di farsi una doccia, per poi chiedere alla persona offesa di portargli un asciugamano.

_____ uscita dal bagno, aveva approfittato dell'occasione per prendere il telefono, una tuta e il proprio figlioletto che ancora dormiva e scappare dalla porta d'ingresso, percorrendo poi di corsa le scale. La teste ha ricordato di aver sentito l'imputato seguirla – perché probabilmente allarmato dal rumore del chiavistello della porta di casa – ancora svestito e bagnato, tanto da essere scivolato lungo il corridoio del palazzo. La persona offesa ha raccontato di essere riuscita a scappare e a nascondersi nel parchetto di un palazzo accanto, da dove poi avrebbe chiamato un taxi per farsi venire a prendere. Da lì – ha dichiarato – si era fatta condurre prima presso l'abitazione del padre dei propri figli, il quale le ha dato il denaro necessario per pagare la corsa, e poi presso la casa dei propri genitori in via _____ a _____.

E' dopo questo episodio che _____ si è recata, esattamente la mattina del 21 dicembre 2019, presso l'Ospedale Maggiore.

L'ulteriore compendio probatorio, ossia i plurimi verbali di sommarie informazioni e le svariate annotazioni di p.g. acquisiti agli atti su consenso delle parti, dà conferma della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità in sé del racconto, permettendo altresì di dare riscontro dell'inizio della vicenda, della sua durata e del logico e cronologico concatenarsi degli eventi. A tal proposito, giova fin da subito evidenziare la odierna piena utilizzabilità delle annotazioni di polizia giudiziaria nelle quali è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti in via confidenziale dalla persona offesa che non ha voluto verbalizzarle; la giurisprudenza di Cassazione afferma infatti – con pronunce in tema di giudizio abbreviato, la cui *ratio* risulta tuttavia senza dubbio comune al caso dell'acquisizione concordata di atti di indagine nel corso del dibattimento – che le stesse costituiscono atto di indagine,

alle quali la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria, non essendo, inoltre, applicabile nel medesimo rito il divieto di testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria, dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi (v. da ultimo, Cass. pen., sez. II, 15 maggio 2021, n. 27642).

In particolare, tali riscontri permettono di collocare temporalmente l'inizio del clima persecutorio posto in essere dall'imputato a gennaio 2019, con episodi rilevanti lungo tutto l'anno (vi sono annotazioni di p.g. e verbali di s.i.t. altresì nei mesi di marzo, giugno, novembre e dicembre 2019).

Dalla prima annotazione di p.g., datata 14 gennaio 2019, emerge come i militari siano intervenuti per segnalazione di rumori sospetti all'interno del condominio della persona offesa e abbiano sul posto incontrato l'imputato, in stato di agitazione; una volta interpellata la persona offesa, ella riferiva di non aver mai avuto una relazione con _____, di conoscerlo perché lo stesso l'aveva aiutata il giorno precedente a fare il trasloco, e di non avergli aperto perché impaurita dal suo atteggiamento (considerato altresì che in quel momento si trovavano in casa con lei i suoi tre figli piccoli). Qui la donna riferisce che anche il giorno del trasloco l'imputato era tornato presso la sua abitazione, in stato di alterazione, mostrando verosimilmente un interesse tuttavia non corrisposto.

Gli agenti di p.g. intervengono nuovamente presso l'abitazione della persona offesa il 3 marzo 2019, ancora una volta perché allertati dai vicini di casa per una asserita lite in famiglia (la segnalante in particolare riferiva di urla e litigi nel vano scale); qui incontrano l'imputato, palesemente sotto l'effetto di alcol. _____, in questa occasione, riferisce di non aver sentito nulla, di non aver ricevuto visite e ribadisce che l'imputato si era probabilmente invaghito di lei due mesi prima in occasione del trasloco.

Una dichiarazione distonica rispetto al contesto sin qui delineato è contenuta nel verbale di sommarie informazioni della notte del 12 giugno 2019: in quest'occasione l'intervento dei militari è stato occasionato da una richiesta di intervento per schiamazzi nel condominio di via _____, che hanno visto come protagonisti _____ e _____, con la particolarità che la persona offesa questa volta, sentita a s.i.t., ha riferito di essere la fidanzata dell'imputato e, addirittura, di stare aspettando un bambino da lui.

Il successivo intervento degli agenti di p.g. si registra in data 14 novembre 2019, a seguito di una segnalazione della stessa persona offesa. Questa volta _____ riferisce di aver avuto una relazione sentimentale e degli incontri amorosi occasionali con _____, per un lasso temporale di circa 3 mesi e comunque interrotti a maggio 2019, e di aver dapprima chiesto al suo ex compagno (nonché padre dei suoi tre figli) di raggiungerla, e poi allertato il 112 perché impaurita dall'imputato che continuava a tempestarla di chiamate, dichiarando di amarla e di volerla incontrare. In questa occasione i Carabinieri attestano come la donna abbia cambiato spesso versione sulle date e sul tipo di rapporto esistente fra lei e l'imputato.

Dieci giorni dopo, la sera del 24 novembre 2019, i Carabinieri intervengono nuovamente presso il condominio di via _____ e trovano _____ in evidente stato di ebbrezza alcolica seduto su una panchina di fronte allo stabile; la persona offesa ha riferito agli agenti di p.g. di aver smesso di frequentare l'imputato da circa 6 mesi, dopo una frequentazione occasionale di circa 3 mesi, e che quella sera lo stesso si era presentato alla sua porta chiedendo che gli venisse aperto e iniziando a insultarla dinanzi al suo rifiuto.

Poche ore dopo, in piena notte, la persona offesa ha richiesto l'intervento dei Carabinieri perché, alle ore 1.30 del 25 novembre 2019, l'imputato si era arrampicato fino al suo balcone, aveva sollevato la tapparella e aveva iniziato a sbattere violentemente sui vetri della finestra proferendo minacce ("aprimi puttana fammi vedere con chi sei senno te lo butto giù" è la frase che la persona offesa riferisce quando

sentita a s.i.t.); al che la persona offesa aveva aperto (nonostante in casa si trovasse anche il figlioletto, nato nel 2015) e poi, impaurita, era scesa al piano terra e aveva allertato il 112. In questa occasione, la persona offesa si era determinata a formalizzare una prima querela, in cui riferiva come, una volta risalita, per controllare che il figlio fosse al sicuro, l'imputato l'aveva colpita con tre o quattro calci alla gamba sinistra e, una volta spinto fuori casa con la forza, l'aveva minacciata con frasi quali "sei una puttana", "adesso che mi hai denunciato ti taglio la gola".

Da ultimo, vi è l'accadimento del 21 dicembre 2019, diffusamente descritto dalla persona offesa durante la deposizione testimoniale e anticipato in sede di querela formalizzata dinanzi al p.m. presso l'Ospedale Maggiore, in cui ella riferisce di essere vessata da mesi dall'imputato (in particolare da maggio, mese in cui era terminata la relazione sentimentale) e ripercorre l'evento del 21 dicembre (aggiungendo di essere stata trascinata "per i capelli" in bagno) senza discostarsi da quanto poi riferirà in dibattimento se non per il fatto di aver dichiarato di trovarsi da sola in casa quella notte, e dunque non con il figlioletto

Come anticipato, la persona offesa risulta soggettivamente credibile poiché le contraddizioni riscontrabili trovano agevole giustificazione. si contraddice in due aspetti: anzitutto, cambia versione sui suoi rapporti sentimentali con l'imputato, dichiarando in data 14 gennaio e 3 marzo di conoscere soltanto di vista, per poi affermare, il 13 giugno 2019, di essere fidanzata con lo stesso (anche i militari intervenuti il 14 novembre 2019 sottolineano che la persona offesa cambia più volte versione sui rapporti con l'imputato); inoltre, muta il racconto circa la presenza o meno del figlio minore in casa al momento dei fatti del 21 dicembre 2019.

Quanto al primo aspetto, può rilevarsi in verità come, da un lato, la differente versione ben può dipendere dal fatto che la relazione occasionale fosse iniziata effettivamente in un momento successivo alla dichiarazione resa il 3 marzo (del resto la persona offesa in data 24 novembre 2019 ha dichiarato a s.i.t. che la relazione affettiva era durata 3 mesi ed era terminata a maggio 2019), dall'altro lato, la confusa presa di posizione sul punto risulta verosimilmente legata alla stessa discontinuità del rapporto, più volte rimarcata dalla persona offesa.

In riferimento al secondo tratto di incoerenza, la persona offesa ne ha chiarito la ragione innanzi ai Carabinieri, presentandosi spontaneamente presso la stazione di San Lazzaro il 14 gennaio 2020, ai quali ha riferito di aver avuto paura che i servizi sociali potessero toglierle l'affidamento del bambino, poiché già in passato la sua primogenita, era stata collocata in comunità e poi data in affidamento ad altra famiglia (tesi ribadita dalla persona offesa anche nel corso della deposizione dibattimentale e anticipata dall'ex compagno, sentito a s.i.t. l'11 gennaio 2020).

Le incongruenze segnalate non intaccano pertanto la credibilità della persona offesa, che risulta di certo non mossa da animosità nei confronti dell'imputato ma al contrario persona intimorita per la propria incolumità, recalcitrante inizialmente a denunciare l'accaduto anche per i possibili effetti deleteri di un ricorso all'autorità giudiziaria sulla stabilità del proprio legame coi figli.

Infine, va evidenziata anche la attendibilità oggettiva del racconto, posti i plurimi riscontri esterni. Oltre ai verbali di p.g., che danno conferma dell'abitudine della condotta persecutoria, vanno richiamati altri elementi di corroborazione del racconto della persona offesa relativo ai fatti accaduti il 21 dicembre 2019.

Anzitutto, è stato escusso a s.i.t. il taxista, che quella notte ha prelevato la persona offesa nel parco posto nei pressi del condominio di via. Quest'ultimo ha riferito di aver effettivamente caricato una cliente in quel posto, una donna mora, di carnagione scura, piccola e magra, indossante un giubbotto scuro, un paio di pantaloni aderenti neri, scarpe ginniche, con un bambino di circa 5/6 anni senza scarpe, con solo le calze indosso (circostanza che corrobora la tesi della fuga

estemporanea). La donna – ha riferito il taxista – ha chiesto di essere condotta a _____, con tappa in via _____, dove c'era un ragazzo che la stava aspettando. Prima di giungere alla sosta intermedia, sempre alla luce di quanto riferito dal taxista, la donna ha fatto una telefonata e al suo interlocutore ha esposto fatti del tutto coincidenti con quanto sinora ricostruito: un uomo era entrato in casa, aveva sfondato un vetro così ferendosi, la voleva picchiare e lei era riuscita a scappare mentre lui era in bagno a lavarsi. Una volta giunti in via _____ la donna ha esortato il bambino a scendere e a fermarsi con il “papà”.

Del tutto collimanti sono poi le s.i.t. del 21 dicembre 2019 di _____, padre dei tre bambini – fra cui _____ presente in casa la notte dell'ultimo episodio –, del padre della persona offesa, nonché dei vicini di casa della persona offesa.

_____ ha confermato di aver ricevuto una telefonata da _____ nella notte, di essere stato informato dell'accaduto (cioè della rottura della porta finestra, dell'aggressione e della conseguente fuga) di averle consegnato il denaro per pagare il taxi presso la sua abitazione in via _____.

Il padre della persona offesa, _____, ha dichiarato di essere stato svegliato alle 4 di notte del 21 dicembre 2019 dalla figlia che ribadiva anche a lui il medesimo racconto.

Inoltre, la vicina _____ ha dichiarato che ad inizio dicembre aveva sentito urlare “lasciami stare, mi fai male” e piangere rumorosamente. La vicina _____ ha invece dichiarato di aver sentito proprio la notte del 21 dicembre un gran bussare sui vetri e la persona offesa urlare parole non distinguibili. La vicina _____, infine, ha affermato che la propria badante, _____, le aveva riferito quella stessa mattina di aver udito nella notte un rumore di vetri, come se volassero piatti o bicchieri (dichiarazione certamente utilizzabile, *ad abundantiam*, a riprova dei fatti, come osservato da ultimo da Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 2021, n. 9103, la quale – pronunciandosi in tema di giudizio abbreviato ma la cui *ratio* risulta ancora una volta esportabile al caso dell'acquisizione concordata di atti di indagine nel corso del dibattimento – afferma che “*il giudice può legittimamente servirsi dei verbali di sommarie informazioni testimoniali che riferiscono fatti appresi da altre fonti (...), in quanto la scelta (...) di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero*”).

I riscontri esterni consistono poi altresì nell'ispezione personale dell'imputato, negli accertamenti tecnici irripetibili domiciliari e biologici, nonché nel referto di pronto soccorso della persona offesa presenti in atti.

Il 27 gennaio 2020, la polizia di frontiera aerea di Bologna ha provveduto ad eseguire il decreto di ispezione e perquisizione personale nei confronti di _____ nella circostanza è emersa la presenza di escoriazioni sulle mani dell'indagato. Elemento che corrobora la tesi della rottura da parte di questi del vetro della finestra e della presenza di sangue sulle mani, come raccontato dalla persona offesa.

Dagli accertamenti tecnici eseguiti presso l'abitazione di _____ sono emersi plurimi elementi indiziari a conferma del racconto della persona offesa: in prossimità del bagno sono presenti diversi capelli di lunghezza media e colore castano (di qui la attendibilità della dichiarazione di essere stata trascinata per i capelli in bagno); la facciata principale del palazzo è percorsa da tubi del metano che arrivano fino all'appartamento della vittima e sulla balaustra in marmo del balcone sono emersi diversi contatti papillari (che, ancorché non utili alla comparazione, confermano che l'imputato abbia avuto la possibilità di arrampicarsi fino al terzo piano e scavalcare la balaustra); il vetro della portafinestra risulta infranto e i cocci sono sparsi per tutta la cucina con maggiore concentrazione nei pressi della finestra sia sul versante interno che esterno (circostanza che corrobora la tesi della rottura dall'esterno del vetro).

Dalla relazione tecnica di tipo biologico, redatta dal Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma, è emerso poi che le tracce ematiche presenti sul bordo esterno del lavandino del bagno e sugli slip della vittima sono riconducibili all'imputato; infatti, la probabilità di individuare un altro soggetto con lo stesso profilo genotipico estrapolato dai campioni prelevati, diverso da _____ (il cui materiale biologico è stato prelevato dalla polizia di frontiera aerea di Bologna il 27 gennaio 2020) è – come si legge nella predetta relazione – infinitesimamente remota.

Dal referto di pronto soccorso della persona offesa del 21 dicembre 2019, infine, emerge una prognosi di giorni 10 per trauma policoncusivo; nella specie viene rilevato dolore alla digitopressione della spalla destra e dell'emicostato destro, nonché ecchimosi a livello del ginocchio destro. Ciò conferma la tesi dei colpi al corpo subiti dalla persona offesa.

Così ricostruiti i fatti emerge con tutta evidenza, anzitutto, l'integrazione del delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 *bis* c.p. di cui al capo A) dell'imputazione. Dal compendio probatorio risulta provata la condotta abituale dell'imputato che per lungo tempo ha minacciato e molestato la persona offesa, cagionando alla stessa un perdurante e grave stato d'ansia e paura, che l'ha portata a mutare le abitudini di vita (alloggiando in un caso da una cugina e in un altro addirittura in albergo per evitare di trovarsi _____ sotto casa).

Quanto agli accadimenti del 21 dicembre 2019, poi, emerge con pari evidenza l'integrazione altresì dei reati di violazione di domicilio (capo D dell'imputazione), violenza sessuale (capo B) e lesioni personali (capo C).

Risulta difatti provata l'introduzione dell'imputato nell'abitazione della persona offesa, contro la di lei volontà, attuata peraltro con violenza sulle cose, ossia rompendo il vetro della portafinestra. Parimenti, risulta integrata, in relazione a tale reato, l'aggravante teleologica contestata al capo D): la violazione di domicilio non risulta infatti fine a se stessa ma al contrario volta a dare ulteriore corso alle condotte persecutorie, che hanno trovato, in tale data, ennesima realizzazione.

Inoltre, in tale scenario, _____ – sempre proseguendo la cronologica concatenazione dei fatti – ha integrato il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 *bis* c.p.; l'imputato ha infilato due dita nella vagina della persona offesa (sui cui slip è stato infatti rinvenuto il sangue della sua mano ferita), costringendola dunque – con gesto repentino – a subire un atto sessuale, mediante minaccia; condotta peraltro aggravata *ex art. 609 ter*, co. 1, n. 2 c.p. in quanto posta in essere con l'uso di un'arma da taglio (il coltello da cucina rinvenuto nell'abitazione della persona offesa), nonché *ex art. 609*, co. 1, n. 5 *quater* perché realizzata in danno di persona cui il colpevole era stato legato da relazione affettiva.

Tale contegno non può in alcun modo essere inquadrato nell'ipotesi attenuata di cui al comma 3 del predetto articolo (come invece invocato dal p.m. nelle richieste di pena). Infatti, gli elementi di valutazione rilevanti – a mente della costante giurisprudenza (*ex multis*, Cass. pen., sez. III, 18 settembre 2020, n. 35695) – ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante della minore gravità del fatto (ossia i mezzi, le modalità esecutive, il grado di compressione della libertà sessuale subito dalla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, l'occasionalità o la reiterazione delle condotte, nonché la consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici), portano nel caso di specie ad escludere la diminuzione di pena. L'imputato impugnava un coltello, ha pur sempre consumato una penetrazione e lo ha fatto in danno di un soggetto altamente vulnerabile, sia per il legame esistente fra i due e per i trascorsi vessatori, nonché per l'ora tarda in cui il fatto è avvenuto, in un luogo peraltro di privata dimora.

Infine, percuotendo la vittima e cagionando alla stessa il trauma policoncusivo di cui si è detto, ha integrato il reato di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p., aggravato ai sensi degli

artt. 585 e 577, n. 1 c.p. per essere il fatto commesso in danno di persona cui il colpevole era stato legato da relazione affettiva.

In punto di qualificazione giuridica – e di conseguente trattamento sanzionatorio – occorre, da ultimo, chiarire l'aspetto dell'integrazione delle ulteriori aggravanti contestate al capo C), ossia quelle di cui all'art. 576, co. 1, nn. 5 e 5.1 c.p., e della ricorrenza o meno, nel caso in esame, di un reato complesso circostanziato.

Quanto all'aggravante dell'essere la lesione posta in essere in occasione della commissione del delitto previsto all'art. 609 *bis* c.p. (prevista al n. 5 dell'art. 576 c.p.), va evidenziato come la stessa paia integrata nel caso di specie, senza che possano dirsi sussistenti gli estremi del reato complesso e senza che, dunque, possa predicarsi l'assorbimento della violenza sessuale nelle lesioni aggravate dalla contestualità con il predetto reato.

La Corte di Cassazione si è a più riprese pronunciata su tale punto di diritto chiarendo l'interpretazione dell'aggravante in esame e giungendo a conclusioni che, seppur pronunciate con riferimento all'omicidio aggravato *ex art.* 576, co. 1 n. 5 c.p., sono senza dubbio replicabili in relazione alla fattispecie meno grave di lesioni, rispetto alla quale l'art. 585 c.p. richiama le medesime circostanze aggravanti previste per l'omicidio. Nello specifico, la Corte (Cass. pen., sez. I, 12 giugno 2017, n. 29167) ha chiarito che, quando difetta la stretta contestualità tra le condotte sessualmente violente e quella omicida (o, dunque, lesiva) – perché ad esempio posta in essere ai danni di terzi o nei confronti della medesima vittima, ma in un momento successivo agli atti di violenza – trova spazio autonomo la circostanza aggravante in discorso la quale richiede unicamente un nesso di occasionalità tra la violenza sessuale (o le altre condotte illecite ivi descritte) e l'omicidio. Pertanto, in difetto di contestualità delle condotte, la mera occasionalità tra l'omicidio o le lesioni e i reati indicati non può determinare l'applicazione dell'art. 84 c.p., ma piuttosto dell'art. 81 c.p.: in sostanza, non si tratta di un reato complesso perché all'art. 576, co. 1 n. 5 c.p. non sono richiamati tutti gli elementi dell'altra fattispecie (tanto che può essere commesso anche in danno di vittima diversa).

Nell'ipotesi oggi in esame, va senza dubbio ravvisato un semplice legame di occasionalità tra la violenza sessuale e la successiva lesione commesse da . Fra le due condotte vi è, infatti, una netta cesura: dapprima l'imputato compie il gesto repentino nelle parti intime della persona offesa, e poi, ormai soddisfatto l'interesse che lo aveva mosso ad agire in tal senso, trascina la sua vittima in bagno e provoca alla stessa le lesioni. Di conseguenza, risulta evidente che fra i due reati non vi è alcun nesso di derivazione causale, il solo che sarebbe idoneo – a detta della pronuncia sopracitata della Cassazione – a giustificare l'assorbimento della violenza sessuale nella fattispecie aggravata (che può dunque essere qualificata alla stregua di un reato solo eventualmente complesso).

Alle medesime conclusioni bisogna giungere con riferimento all'aggravante dell'essere la lesione commessa “dall'autore del delitto previsto dall'art. 612 *bis* c.p. nei confronti della stessa persona offesa” di cui all'art. 576, co. 1 n. 5.1 c.p.

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. pen., ss. uu., 15 luglio 2021, n. 38402) – pronunciate in relazione all'omicidio (e non al reato di lesioni) commesso dall'autore di atti persecutori in danno della propria vittima – si tratterebbe in questo caso di un reato complesso circostanziato.

Le Sezioni Unite ricostruiscono, a tal fine, gli elementi costitutivi della figura di cui all'art. 84 c.p. Anzitutto la circostanza aggravante (o l'elemento costitutivo) deve avere ad oggetto un fatto oggettivamente identificabile come tale, e non una mera qualificazione soggettiva. Inoltre, tale fatto deve essere richiamato nella completa configurazione tipica con la quale è previsto da altra norma incriminatrice (per tale motivo, ad esempio, non può parlarsi di reato complesso circostanziato con riferimento alla rissa aggravata dalla morte di uno dei corrisanti *ex art.* 588, co. 2 c.p., poiché la morte

è qui richiamata nella sua mera e oggettiva verifica, tanto che dell'ipotesi aggravata risponde anche colui che non abbia posto in essere la condotta eziologicamente ricollegabile all'evento letale). Infine, deve ricorrere un contesto criminoso unitario, inteso come contestualità spazio-temporale e quale comune matrice ideologica quanto ai motivi a delinquere, richiedendosi – strutturalmente – un rapporto finalistico fra i fatti o comunque una convergenza degli stessi verso un unico risultato finale.

La disciplina di cui all'art. 84 c.p. risponde, poi, ad una precisa *ratio*, ossia quella di garantire l'inoperatività del cumulo sanzionatorio, applicando la sola pena edittale prevista per il reato complesso, nonché di scongiurare il *bis in idem* sostanziale e garantire la proporzionalità della previsione punitiva.

Alla luce di tale riflessione, le Sezioni Unite hanno affermato che l'omicidio volontario è aggravato, ai sensi del n. 5.1 dell'art. 576 c.p., non per le caratteristiche personali del reo, ma per ciò che egli ha fatto, vale a dire per il fatto persecutorio commesso; *“fatto che in quanto tale, e non solo per il suo significato in termini di capacità criminale del soggetto agente, è costitutivo della fattispecie astratta di un reato a questo punto complesso nella forma circostanziata”*.

Nel caso oggetto del presente giudizio ci sono tuttavia plurimi argomenti per discostarsi da tale conclusione, e dunque per negare l'assorbimento degli atti persecutori nell'aggravante contestata, stante la profonda diversità del contesto applicativo e l'assurdità delle conseguenze cui altrimenti si giungerebbe.

Anzitutto va osservato che l'assorbimento del reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. nelle lesioni aggravate ex artt. 585 e 576, co. 1 n. 5.1 c.p. comporterebbe l'irrogazione di una pena irragionevole per difetto. Risulterebbe infatti applicabile la esigua cornice edittale di cui all'art. 582 c.p. (reclusione da sei mesi a tre anni), aumentabile soltanto da un terzo alla metà, con conseguente pena massima di quattro anni e sei mesi di reclusione, che neppure lontanamente si avvicina al massimo edittale degli atti persecutori (pari a sei anni e sei mesi di reclusione). Da ciò conseguirebbe peraltro un incentivo per l'autore del reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. a commettere il reato di lesioni, in modo da garantirsi così l'applicazione della più favorevole cornice edittale di cui sopra.

Tale irragionevolezza in astratto della pena assume connotati di ancor maggiore insostenibilità se confrontata con l'intenzione del legislatore del 2009, il quale con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, ha inteso – come si legge nei lavori preparatori, richiamati dalla stessa citata sentenza delle Sezioni Unite – fronteggiare l'allarmante fenomeno della commissione di omicidi in danno delle vittime di atti persecutori con adeguato rigore sanzionatorio (e non di certo svilendo la pena irrogabile in ipotesi affini).

Inoltre, l'assorbimento va altresì escluso poiché – come riconoscono le stesse Sezioni Unite *obiter* – la prospettiva finalistica degli atti persecutori è il condizionamento e l'annientamento della personalità della vittima, progressivamente limitata ed impedita nell'esercizio della sua libertà di determinazione, e l'omicidio ne è il risultato estremo. Diversamente, le lesioni ben possono risultare “collaterali” all'azione del soggetto agente, che ha la sua mira essenziale nel controllo e nell'appropriazione della vita quotidiana della persona offesa.

Pertanto, difetta in relazione alle lesioni quel legame che viceversa lega gli atti persecutori e l'omicidio, che rappresenta l'atto ultimo e definitivo, tanto grave da essere idoneo a fotografare, insieme con la circostanza aggravante, l'intero disvalore della vicenda (cui risulta infatti applicabile la pena dell'ergastolo). La lesione è, invece, evento solo connesso e dunque complementare, il quale risulta nondimeno di maggiore gravità in quanto commesso in un contesto relazionale di abituale persecuzione, con conseguente integrazione della circostanza in esame, che non richiede, ai fini della sua sussistenza, il presupposto prima descritto della progressione sino a un evento irreversibile.

I fatti oggetto del presente giudizio recano proprio tali caratteristiche: la lesione (con prognosi di 10 giorni) cagionata alla vittima mediante colpi al corpo non è l'evento tombale, l'acme della progressione persecutoria, ma al contrario un fatto collaterale, inidoneo a rappresentare l'intero disvalore della vicenda, neppure in presenza dell'aggravante di cui all'art. 576, co. 1 n. 5.1 c.p. per le ragioni sopra esposte.

Quanto al trattamento sanzionatorio, le fattispecie integrate risultano tutte avvinte dal vincolo della continuazione, stante la evidente medesimezza del disegno criminoso: l'imputato desiderava tenere in piedi un legame affettivo con la persona offesa e le condotte paiono tutte ugualmente sorrette dalla incontenibile gelosia con conseguente unicità della deliberazione psichica.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 81, co. 2 c.p., la fattispecie più grave in astratto va individuata nell'art. 609 *bis* c.p. anche considerate le circostanze applicabili ed il bilanciamento delle stesse. In particolare vanno riconosciute le circostanze attenuanti generiche *ex art.* 62 *bis* c.p., in considerazione dell'incensuratezza e del contegno processuale dell'imputato, che, per il tramite del suo difensore, si è dimostrato collaborativo nel prestare il consenso all'acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. Tali elementi paiono ponderalmente equipollenti alle contestate aggravanti, pur di un certo rilievo, di cui agli artt. 609 *ter*, co. 1 nn. 2 e 5 *quater* c.p.

La pena base va dunque individuata in anni 6 di reclusione, aumentata di mesi 4 per la fattispecie di atti persecutori di cui all'art. 612 *bis* c.p. – di peso non irrilevante, in quanto protrattasi per quasi un anno –, di ulteriori mesi 1 per le lesioni pluriaggravate e di ulteriori mesi 1 per la violazione di domicilio aggravata *ex art.* 61, n. 2 c.p.

Alla condanna conseguono *ex lege* l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 609 *nonies*, co. 1 c.p. e l'applicazione delle misure di sicurezza personali di cui al co. 3 del predetto articolo.

Deve infine disporsi la confisca del coltello in sequestro ai sensi dell'art. 240, co. 2 n. 2 c.p., trattandosi di cosa servita per la commissione del reato e il cui porto costituisce reato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara l'imputato colpevole dei delitti ascrittigli, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni 6, mesi 6 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali,

dichiara l'imputato interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed alla amministrazione di sostegno, nonché interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed interdetto legalmente per la durata della pena,

dispone a carico dell'imputato la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa,

applica inoltre all'imputato le misure di sicurezza personali previste dall'art. 609 *nonies*, 3° comma, c.p., previa rivalutazione della pericolosità sociale da parte del magistrato di sorveglianza,

ordina la confisca e la distruzione del coltello in sequestro,

indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Bologna 10 gennaio 2023

Depositato in Cancelleria

Oggi



11 FEB 2023
L'Assistente Giudiziario
Silvia Perugini

10

Il Presidente estensore

Fabio Cosentino

La sentenza è divenuta irrevocabile
il 27/04/2023

Espresso con l'originale di F.M. Sede
oggi 27/04/2023

Il Cancelliere

Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Michela Dezzani

